# COMUNE DI SANSEPOLCRO - PROVINCIA DI AREZZO



SERVIZIO URBANISTICA Via Matteotti n. 10, 52037 Sansepolcro (AR)

**ALLEGATO A** 

# VARIANTE SEMPLIFICATA N. 01 AL P.S. PER MODIFICA PUNTUALE DELLA CARTA DELLA PERICOLOSITÀ IDRAULICA IN UN'AREA LUNGO IL TORRENTE FIUMICELLO A MONTE DELLA VECCHIA STRADA LIBBIA -

# RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

art. n. 18 e 32, comma 1, della L.R.T. 65/2014 e ss.mm.ii..

La sottoscritta arch. Maria Luisa Sogli, in qualità di Responsabile del Procedimento amministrativo per la formazione degli strumenti urbanistici del Comune di Sansepolcro, nominata con Delibera di Giunta Comunale n. 1 del 02/01/2017 e Determina n. 15 del 12/01/2017, redige il presente documento (così come disposto all'art. 18 della L. R. Toscana 10.11.2014 n. 65) relativamente alla adozione della "VARIANTE SEMPLIFICATA N. 01 AL P.S. PER MODIFICA PUNTUALE DELLA CARTA DELLA PERICOLOSITÀ IDRAULICA IN UN'AREA LUNGO IL TORRENTE FIUMICELLO A MONTE DELLA VECCHIA STRADA LIBBIA" ai sensi dell'art. 32 della L.R. 65/2014

#### Dato atto che:

- la Legge Regionale Toscana del 10.11.2014 n. 65 "Norme per il Governo del territorio", all'art. 30 individua le tipologie delle varianti semplificate degli strumento operativi precisando nell'art. 32 le modalità di svolgimento del relativo procedimento;

**Premesso che** la Legge Regionale Toscana 65/2014 " Norme per il Governo del territorio ", prevede all'articolo 18 il ruolo e le funzioni del il Responsabile del Procedimento che deve:

- accertare e certificare che il procedimento di formazione degli strumenti urbanistici medesimo si svolga nel rispetto delle norme legislative e regolamentari;
- verificare che l'atto di governo del territorio si formi nel rispetto della L.R. 65/2014, dei relativi regolamenti di attuazione e delle norme ad essa correlate, nonché in piena coerenza con gli strumenti della pianificazione territoriale di riferimento di cui all'articolo 10, comma 2, tenendo conto degli ulteriori piani o programmi di settore dei soggetti istituzionali competenti nel governo del territorio;
- nel rispetto dell'art. 32, comma 1, della L.R. 65/2014, dare motivatamente atto della riconducibilità della variante alle fattispecie di cui all'articolo 30 e 31, comma 3 della stessa legge regionale;

#### Viste:

- la Delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 17.04.2009 e successiva Delibera n. 147 del 22.11.2010 con cui venivano rispettivamente adottato e approvato il Piano Strutturale del Comune di Sansepolcro, e che lo stesso acquisiva efficacia in data 16/02/2011 a seguito pubblicazione sul B.U.R.T. n. 7;
- la delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 21/04/2011 con la quale è avvenuta la presa d'atto degli elaborati definitivi del Piano Strutturale, adeguati agli esiti delle controdeduzioni alle osservazioni presentate a seguito dell'adozione, che avendo comunque un mero contenuto ricognitorio di quanto già deliberato nella sopra citata delibera 147 /2010 non ha comportato gli adempimenti di pubblicazione ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R.T n.1/2005 e successive modifiche ed integrazioni;

### Rilevato che:

- l'art. 38 della L.R. 65/2014, per la definizione degli atti di governo del territorio, prevede la nomina del Garante della Informazione e partecipazione al fine di garantire ai cittadini, singoli ed associati, la partecipazione ad ogni fase dei procedimenti di formazione ed adozione degli strumenti stessi e delle loro varianti e degli atti di governo del territorio;
- a tal fine il Responsabile del procedimento ha individuato quale Garante della informazione e partecipazione nel procedimento di formazione della presente variante, il geom. Gianluca Pigolotti, dipendente del Servizio Edilizia privata del Comune di Sansepolcro;

# COMUNE DI SANSEPOLCRO - PROVINCIA DI AREZZO



SERVIZIO URBANISTICA Via Matteotti n. 10, 52037 Sansepolcro (AR)

#### Visti:

- la Deliberazione n. 41/2015 con cui è stato approvato e il primo stralcio di RU e gli elaborati ad essa allegati, nel rispetto dell'art. 17 comma 6 della L.R.T. 1/05 e dell'art. 231 della L.R.T. 65/2014;
- L'avviso di approvazione del primo stralcio di RU, ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R.T. 01/05, pubblicato sul BURT n. 21 del 27/05/2014 data a partire dalla quale tale parte del piano operativo è divenuto efficace;
- la Deliberazione n. 62 del 25/05/2016 con cui è stato approvato definitivamente il Regolamento Urbanistico divenuto efficace dalla data di pubblicazione del relativo avviso nel BURT n. 28 del 13/07/2016;
- in data 09/05/2017 (prot. gen. n. 7660) è pervenuta un'istanza da parte della ditta SUPERCAR s.r.l., con sede in Sansepolcro, Via Senese Aretina n. 110, nella persona del legale rappresentante sig. Angiolo Brilli, nato a Sansepolcro il 20702/1948, C.F. BRLNGL48B20I155C, domiciliato per la carica nella sede dell'azienda, con cui si chiede una modifica puntuale alle classi di pericolosità idraulica attribuite dal P.S. all'area in cui ha sede l'azienda sopra citata. A tal fine l'istanza è stata corredata da un idoneo studio idraulico, a firma dell'ing. Marco Benini, avente studio in Arezzo, via G. Puccini n. 150, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Arezzo con il numero 528, C.F. BNNMRC58E18A390S;
- dallo studio idraulico effettuato, impostato su un rilievo della morfologia dell'area più dettagliato rispetto a quanto documentato rispetto a quello a supporto degli studi idraulici redatti in sede di adeguamento delle carte della pericolosità idraulica del P.S. al Regolamento regionale 53/R/2011, si evince che è ammissibile la modifica delle classi di pericolosità idraulica nell'area di sedime dei due fabbricati a destinazione produttiva presenti (carrozzeria SUPERCAR) con declassificazione da PI4 (pericolosità idraulica molto elevata) a PI2 (pericolosità idraulica media);

#### Considerato che:

- la variante in questione, che comporta una modifica all'elaborato 9b (Carta della pericolosità idraulica da modellazione) del P.S., può essere inquadrata, dal punto di vista procedurale, come variante semplificata al R.U. da adottare ed approvare ai sensi dell'art. 32 della L.R. 65/2014 in quanto non determina incremento al dimensionamento complessivo del P.S. per singole destinazioni d'uso e né diminuzione degli standard;

Visti gli elaborati della presente Variante costituiti da:

Elaborati redatti dal Servizio Urbanistica del Comune:

- Relazione motivata per la procedura di assoggettabilità a V.A.S. semplificata di cui all'art. 5, comma 3 ter, della L.R. 10/2010 e ss.mm.ii.;
- Estratto tavola 9b del P.S.. Stato attuale e modificato;

<u>Elaborati redatti dell'ing. Marco Benini</u>, avente studio in Arezzo, via G. Puccini n. 150, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Arezzo con il numero 528, C.F. BNNMRC58E18A390S:

- Relazione sul rischio idraulica;
- Fascicolo verifica idraulico;
- Tavola unica: planimetria dell'area e sezioni con indicazione dei punti battuti in se di rilievo e risultati modellazione idraulica

#### Dato atto che:

l'art. 5, comma 3 ter della L.R. 10/10 e ss.mm.ii. prevede che: "Nei casi di varianti formali, di carattere redazionale o che comunque non comportino modifiche alla disciplina di piano già sottoposto a VAS, l'autorità procedente può chiedere all'autorità competente una procedura di verifica di assoggettabilità semplificata al fine di verificare che tali varianti non comportino impatti sull'ambiente. A tal fine l'autorità procedente presenta una relazione motivata all'autorità competente, la quale si esprime con provvedimento motivato di esclusione o di assoggettabilità a VAS entro trenta giorni dal ricevimento della relazione stessa";

#### Ritenuto:

 di poter applicare alla presente variante tali disposizioni è stata predisposta apposita "Relazione motivata per la procedura di assoggettabilità a VAS semplificata di cui all'art.5, comma 3 ter della L.R. 10/10" e comunque da sottoporre all'esame della Autorità competente in materia di VAS;

## Dato atto che:

# COMUNE DI SANSEPOLCRO - PROVINCIA DI AREZZO



SERVIZIO URBANISTICA Via Matteotti n. 10, 52037 Sansepolcro (AR)

 la Autorità comunale competente in materia di V.A.S. ha esaminato la presente variante e la suddetta Relazione motivata nella seduta del 23/05/2017 e, con apposito provvedimento, ha escluso la stessa variante dalla procedura di V.A.S. a condizione che in merito alla stessa variante venga espresso parere favorevole da parte del Genio Civile;

#### Considerato che:

- data la natura della presente variante semplificata sarà possibile garantire congrue opportunità di informazione e
  partecipazione alla formazione della stessa attraverso la pubblicazione sul sito web del comune della
  deliberazione di adozione della stessa e dei relativi allegati, a seguito della pubblicazione sul BURT dell'avviso
  della sua adozione, dando la possibilità a tutti i soggetti interessati di presentare eventuali osservazioni nei 30
  giorni successivi;
- le attività relative al processo di partecipazione sono illustrate nel Rapporto del Garante della informazione e partecipazione, redatto ai sensi dell'art. 38 della L.R.T. 65/2014;

# Verificato il rispetto:

- del Regolamento DPRG 9.02.2007 n. 2/R, in attuazione dell'articolo 37, comma 3, della L.R.03.01.2005 n.1, in materia di tutela e valorizzazione degli insediamenti;
- del Regolamento DPRG 9.02.2007 n. 3/R, di attuazione del Titolo V della L.R. 03.01.2005 n.1;
- del Regolamento DPRG 9.02.2007 n. 4/R, di attuazione del dell'articolo 11, comma 5 della L.R. 03.01.2005 n.1, in materia di valutazione integrata;

#### Considerato che:

- il procedimento di assoggettabilità a VAS della presente variante si è concluso con provvedimento della Autorità comunale competente per la V.A.S. Pf/V.Vas n. 02 del 23/05/2017 che ha escluso tale strumento urbanistico dalla procedura di V.A.S.;
- la scheda di certificazione di cui al D.P.G.R. 53/R/2011 è stata depositata presso il Genio Civile in data 19 maggio 2017 con il numero di deposito 3560;
- le previsioni della presente variante risultano coerenti con gli altri strumenti della pianificazione territoriale di riferimento, in particolare con P.I.T., P.T.C.P. e P.S.;

# PER TUTTO QUANTO SOPRA ESPOSTO ACCERTA E CERTIFICA CHE:

- lo strumento urbanistico denominato "VARIANTE SEMPLIFICATA N. 01 AL P.S. PER MODIFICA PUNTUALE DELLA
  CARTA DELLA PERICOLOSITÀ IDRAULICA IN UN'AREA LUNGO IL TORRENTE FIUMICELLO A MONTE DELLA VECCHIA
  STRADA LIBBIA" risulta coerente con i piani e programmi di settore vigenti approvati dai soggetti
  istituzionalmente competenti in materia di governo del territorio e risulta altresì conforme al quadro legislativo
  e regolamentare vigente;
- lo strumento urbanistico denominato "VARIANTE SEMPLIFICATA N. 01 AL P.S. PER MODIFICA PUNTUALE DELLA CARTA DELLA PERICOLOSITÀ IDRAULICA IN UN'AREA LUNGO IL TORRENTE FIUMICELLO A MONTE DELLA VECCHIA STRADA LIBBIA" nelle tipologie di cui all'art. 30, comma 2 e 3 della L.R. 65/2014 in quanto non determina incremento al dimensionamento complessivo del P.S. per singole destinazioni d'uso e né diminuzione degli standard e può quindi essere adottato e d approvato con la procedura di cui all'art. 32 della L.R. 65/2014;
- ai sensi del provvedimento conclusivo della procedura semplificata di verifica di assoggettabilità a VAS, Pf/V.Vas n. 02 del 23/05/2017, lo strumento urbanistico denominato "VARIANTE SEMPLIFICATA N. 01 AL P.S. PER MODIFICA PUNTUALE DELLA CARTA DELLA PERICOLOSITÀ IDRAULICA IN UN'AREA LUNGO IL TORRENTE FIUMICELLO A MONTE DELLA VECCHIA STRADA LIBBIA" può essere escluso dalla procedura di VAS e quindi essere definitivamente approvato solo a condizione che in merito alla stessa variante venga espresso parere favorevole da parte del Genio Civile;

Sansepolcro, 23/05/2017

Il Responsabile del Procedimento Arch. Maria Luisa Sogli